

Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).**

(Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 22.12.2006)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2004

Art. 2 - Applicabilità delle norme

*Art. 1**Modifiche all' articolo 10 della l.r. 28/2004*

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole "anche in qualità di lavoratori dipendenti".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente."
3. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole "operatore di tatuaggio o piercing" sono sostituite da "tecnico qualificato in piercing o tatuaggio".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali."

*Art. 2**Applicabilità delle norme*

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell'efficacia previsto dall' articolo 15 della l.r. 28/2004 .